

Bruxelles, 17.10.2018
COM(2018) 693 final

ANNEX 2

ALLEGATO

della

proposta di decisione del Consiglio

relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, dell'accordo sulla protezione degli investimenti tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica socialista del Vietnam, dall'altra

ALLEGATI
DELL'ACCORDO SULLA PROTEZIONE DEGLI INVESTIMENTI
TRA L'UNIONE EUROPEA E I SUOI STATI MEMBRI, DA UNA PARTE,
E LA REPUBBLICA SOCIALISTA DEL VIETNAM, DALL'ALTRA

Allegato 1: autorità competenti

Allegato 2: esenzione per il Vietnam in materia di trattamento nazionale

Allegato 3: intesa sul trattamento degli investimenti

Allegato 4: intesa sull'espropriazione

Allegato 5: debito pubblico

Allegato 6: elenco degli accordi in materia di investimenti

Allegato 7: regolamento di procedura

Allegato 8: codice di condotta per gli arbitri e i mediatori

Allegato 9: meccanismo di mediazione

- Allegato 10: meccanismo di mediazione per le controversie tra gli investitori e le Parti
- Allegato 11: codice di condotta per i membri del tribunale, i membri del tribunale d'appello e i mediatori
- Allegato 12: procedimenti paralleli
- Allegato 13: procedure di lavoro del tribunale d'appello

AUTORITÀ COMPETENTI

Nel caso della Parte UE, le autorità competenti a ordinare le misure di cui all'articolo 2.2 (Investimenti e misure e obiettivi di regolamentazione), paragrafo 4, sono la Commissione europea, la Corte di giustizia dell'Unione europea o un'amministrazione, un'autorità o un organo giurisdizionale di uno Stato membro che applichi il diritto dell'UE in materia di aiuti di Stato. Nel caso del Vietnam, le autorità competenti a ordinare le misure di cui all'articolo 2.2 (Investimenti e misure e obiettivi di regolamentazione), paragrafo 4, sono il governo del Vietnam o il primo ministro del Vietnam, nonché un'amministrazione, un'autorità o un organo giurisdizionale.

ESENZIONE PER IL VIETNAM IN MATERIA DI TRATTAMENTO NAZIONALE

1. Nei seguenti settori o sottosettori o nelle seguenti attività il Vietnam può adottare o mantenere in vigore misure riguardanti l'esecuzione di un investimento disciplinato non conforme all'articolo 2.3 (Trattamento nazionale), purché tali misure non siano incompatibili con gli impegni di cui all'allegato 8-B (Elenco di impegni specifici del Vietnam) dell'accordo di libero scambio:
 - a) quotidiani e agenzie di stampa, servizi di stampa, editoria e teleradiodiffusione, in qualsiasi forma;
 - b) produzione e distribuzione di prodotti culturali, comprese le videoregistrazioni;
 - c) produzione, distribuzione e proiezione di programmi televisivi e opere cinematografiche;
 - d) servizi di investigazione e vigilanza;
 - e) geodesia e cartografia;
 - f) servizi di istruzione secondaria e primaria;
 - g) ricerca, prospezione e sfruttamento di petrolio e gas nonché di risorse minerali e naturali;

- h) energia idroelettrica e nucleare; trasmissione e/o distribuzione di energia;
- i) servizi di trasporto di cabotaggio;
- j) pesca e acquacoltura;
- k) silvicoltura e caccia;
- l) lotterie, gioco d'azzardo e scommesse;
- m) servizi di amministrazione giudiziaria, tra cui i servizi connessi alla nazionalità;
- n) applicazione in ambito civile;
- o) produzione di materiali o attrezzature militari;
- p) esercizio e gestione di porti fluviali, porti marittimi e aeroporti; e
- q) sovvenzioni.

2. Qualora adottati o mantenga in vigore tali misure dopo la data di entrata in vigore del presente accordo, il Vietnam non può imporre a un investitore della parte UE, a motivo della sua nazionalità, di vendere o di disporre in qualunque altro modo di un investimento esistente nel momento in cui tale misura entra in vigore.

INTESA SUL TRATTAMENTO DEGLI INVESTIMENTI

Le Parti confermano la loro intesa comune sull'applicazione dell'articolo 2.5 (Trattamento degli investimenti), paragrafo 6:

1. In deroga alla condizione di cui all'articolo 2.5 (Trattamento degli investimenti), paragrafo 6, lettera a), un investitore che ha in corso una controversia rientrante nell'ambito di applicazione del capo 3 (Risoluzione delle controversie), sezione B (Risoluzione delle controversie tra gli investitori e le Parti), con la Parte con cui ha concluso un accordo scritto che è stato perfezionato e ha preso effetto prima della data di entrata in vigore del presente accordo può beneficiare dei vantaggi di cui all'articolo 2.5 (Trattamento degli investimenti), paragrafo 6, conformemente alle procedure e alle condizioni stabilite nel presente allegato.

2. Gli accordi scritti che sono stati conclusi e hanno preso effetto prima della data di entrata in vigore del presente accordo e che soddisfano le condizioni di cui al presente paragrafo possono essere notificati entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente accordo. Tali accordi scritti:
 - a) soddisfano tutte le condizioni di cui all'articolo 2.5 (Trattamento degli investimenti), paragrafo 6, lettere da b) a d); e

- b) sono stati conclusi:
 - i) dal Vietnam con gli investitori degli Stati membri dell'Unione di cui al paragrafo 8 del presente allegato, o con i loro investimenti disciplinati; o
 - ii) da uno degli Stati membri dell'Unione di cui al paragrafo 8 del presente allegato con investitori del Vietnam o con i loro investimenti disciplinati.

3. La procedura di notifica degli accordi scritti di cui al paragrafo 1 è la seguente:

- a) la notifica comprende:
 - i) il nominativo, la nazionalità e l'indirizzo dell'investitore che è parte dell'accordo scritto oggetto di notifica, la natura dell'investimento disciplinato di tale investitore e, se il contratto scritto è concluso dall'investimento disciplinato di tale investitore, il nominativo, l'indirizzo e il luogo di costituzione dell'investimento; e
 - ii) una copia dell'accordo scritto, compresi tutti i suoi strumenti;

e

- b) gli accordi scritti sono notificati per iscritto alla seguente autorità competente:
 - i) nel caso del Vietnam, il ministero della Pianificazione e degli investimenti; e

ii) nel caso della parte UE, la Commissione europea.

4. La notifica di cui ai paragrafi 2 e 3 non crea diritti sostanziali per l'investitore che è parte di tale accordo scritto notificato né per il suo investimento.
5. Le autorità competenti di cui al paragrafo 3, lettera b), stilano un elenco degli accordi scritti notificati conformemente ai paragrafi 2 e 3.
6. Qualora insorga una controversia in relazione a uno degli accordi scritti notificati, la pertinente autorità competente verifica se l'accordo soddisfa tutte le condizioni di cui all'articolo 2.5 (Trattamento degli investimenti), paragrafo 6, lettere da b) a d), e le procedure di cui al presente allegato.
7. Un investitore non può affermare che l'articolo 2.5 (Trattamento degli Investimenti), paragrafo 6, si applica all'accordo scritto qualora la verifica in conformità del paragrafo 6 del presente allegato permetta di concludere che le prescrizioni di cui a detto paragrafo non sono soddisfatte.
8. Gli Stati membri dell'Unione di cui al paragrafo 2, lettera b), del presente allegato sono la Germania, la Spagna, i Paesi Bassi, l'Austria, la Romania e il Regno Unito.

INTESA SULL'ESPROPRIAZIONE

Le Parti confermano la loro intesa comune sull'espropriazione:

1. l'espropriazione di cui all'articolo 2.7 (Espropriazione), paragrafo 1, può essere diretta o indiretta, in base ai seguenti criteri:
 - a) l'espropriazione diretta si verifica quando un investimento è nazionalizzato o comunque direttamente espropriato mediante il trasferimento formale del titolo di proprietà o una vera e propria confisca; e
 - b) l'espropriazione indiretta si verifica quando una Parte adotta una misura o una serie di misure con effetto equivalente all'espropriazione diretta, in quanto l'investitore si vede sostanzialmente privato delle facoltà essenziali connesse al diritto di proprietà in relazione all'investimento, compreso il diritto di usare, godere e disporre del proprio investimento, senza che abbia luogo una vera e propria confisca o il trasferimento formale della proprietà.

2. Per stabilire se una misura o una serie di misure che una Parte ha adottato in una determinata situazione di fatto configuri un'espropriazione indiretta occorre un'indagine fattuale, caso per caso, che tenga conto, fra l'altro, di fattori quali:
 - a) l'impatto economico della misura o della serie di misure, anche se la constatazione che una misura o una serie di misure che una Parte ha adottato incide negativamente sul valore economico di un investimento non basta di per sé a dimostrare che si è verificato tale tipo di espropriazione;
 - b) la durata della misura o della serie di misure o dei relativi effetti; e
 - c) le caratteristiche della misura o della serie di misure, in particolare l'oggetto, il contesto e la causa.

3. Una misura o una serie di misure non discriminatorie di una Parte concepite per tutelare legittimi obiettivi di politica pubblica non costituisce un'espropriazione indiretta, ad eccezione dei rari casi in cui l'impatto di tale misura o di tale serie di misure sia talmente grave da farla apparire manifestamente sproporzionata rispetto all'obiettivo perseguito.

DEBITO PUBBLICO

1. Non può essere presentata alcuna domanda volta a stabilire che la ristrutturazione del debito di una Parte viola uno degli obblighi di cui al capo 2 (Protezione degli investimenti) né, qualora tale domanda sia già stata presentata, quest'ultima può essere portata avanti a norma del capo 3 (Risoluzione delle controversie), sezione B (Risoluzione delle controversie tra gli investitori e le Parti), se tale ristrutturazione, al momento della presentazione della domanda, è già una ristrutturazione negoziata o se lo diventa successivamente a tale presentazione, salvo nel caso in cui la domanda sia tesa a stabilire che la ristrutturazione viola l'articolo 2.3 (Trattamento nazionale) o 2.4 (Trattamento della nazione più favorita).
2. In deroga al capo 3 (Risoluzione delle controversie), sezione B (Risoluzione delle controversie tra gli investitori e le Parti), articolo 3.33 (Presentazione di una domanda), e fatto salvo il paragrafo 1 del presente allegato, un investitore non può presentare una domanda a norma del capo 3 (Risoluzione delle controversie), sezione B (Risoluzione delle controversie tra gli investitori e le Parti), volta a determinare che la ristrutturazione del debito di una Parte viola l'articolo 2.3 (Trattamento nazionale) o 2.4 (Trattamento della nazione più favorita)¹ o qualsiasi obbligo a norma del capo 2 (Protezione degli investimenti), a meno che non siano trascorsi 270 giorni dalla data in cui il ricorrente ha presentato la richiesta scritta di consultazioni a norma dell'articolo 3.30 (Consultazioni).

¹ Si precisa che il solo fatto che una Parte preveda, nei confronti di determinate categorie di investitori o di investimenti, un trattamento differenziato per motivi legati a differenze di impatto macroeconomico, ad esempio onde evitare rischi sistemici o effetti di ricaduta, o per motivi legati all'ammissibilità alla ristrutturazione del debito, non configura una violazione dell'articolo 2.3 (Trattamento nazionale) o 2.4 (Trattamento della nazione più favorita).

3. Ai fini del presente allegato si intende per:

a) "ristrutturazione negoziata", la ristrutturazione o il consolidamento del debito di una Parte effettuati tramite:

i) una modifica degli strumenti di debito, come previsto dalle loro condizioni, compresa la legge applicabile; o

ii) una conversione del debito o altro processo analogo cui abbiano acconsentito i detentori di una quota non inferiore al 66 % del valore totale del debito residuo soggetto a ristrutturazione, escluso il debito detenuto da tale Parte o da soggetti di proprietà di tale Parte o da essa controllati;

e

b) "legge applicabile" di uno strumento di debito, il quadro giuridico e regolamentare di un paese applicabile a tale strumento di debito.

4. Si precisa che il "debito di una Parte" comprende, nel caso della Parte UE, il debito del governo di uno Stato membro dell'Unione o di un'amministrazione pubblica di uno Stato membro dell'Unione a livello centrale, regionale o locale.

ELENCO DEGLI ACCORDI IN MATERIA DI INVESTIMENTI

| | Accordi | Clausole di temporaneità |
|---|---|--------------------------|
| 1 | Accordo tra la Repubblica socialista del Vietnam e la Repubblica d'Austria sulla promozione e protezione degli investimenti, firmato il 27 marzo 1995. | Articolo 11, paragrafo 3 |
| 2 | Accordo tra l'Unione economica Belgio-Lussemburgo e la Repubblica socialista del Vietnam sulla promozione e sulla protezione reciproca degli investimenti, firmato il 24 gennaio 1991. | Articolo 14, paragrafo 2 |
| 3 | Accordo tra il governo della Repubblica di Bulgaria e il governo della Repubblica socialista del Vietnam sulla promozione e protezione reciproche degli investimenti, firmato il 19 settembre 1996. | Articolo 13, paragrafo 2 |
| 4 | Accordo tra il governo della Repubblica ceca e il governo della Repubblica socialista del Vietnam sulla promozione e sulla protezione reciproca degli investimenti, firmato il 25 novembre 1997, quale modificato il 21 marzo 2008. | Articolo 10, paragrafo 3 |

| | Accordi | Clausole di temporaneità |
|----|--|--------------------------|
| 5 | Accordo tra il governo del Regno di Danimarca e il governo della Repubblica socialista del Vietnam sulla promozione e sulla protezione reciproca degli investimenti, firmato il 25 agosto 1993. | Articolo 16, paragrafo 2 |
| 6 | Accordo tra il governo della Repubblica di Estonia e il governo della Repubblica socialista del Vietnam sulla promozione e protezione degli investimenti, firmato il 24 settembre 2009 e modificato il 3 gennaio 2011. | Articolo 16, paragrafo 3 |
| 7 | Accordo tra il governo della Repubblica di Finlandia e il governo della Repubblica socialista del Vietnam sulla promozione e protezione degli investimenti, firmato il 21 febbraio 2008. | Articolo 16, paragrafo 4 |
| 8 | Accordo tra il governo della Repubblica francese e il governo della Repubblica socialista del Vietnam sulla promozione e sulla protezione reciproca degli investimenti, firmato il 26 maggio 1992. | Articolo 12 |
| 9 | Accordo tra la Repubblica federale di Germania e la Repubblica socialista del Vietnam sulla promozione e sulla protezione reciproca degli investimenti, firmato il 3 aprile 1993. | Articolo 13, paragrafo 3 |
| 10 | Accordo tra il governo della Repubblica ellenica e il governo della Repubblica socialista del Vietnam sulla promozione e sulla protezione reciproca degli investimenti, firmato il 13 ottobre 2008. | Articolo 13, paragrafo 3 |
| 11 | Accordo tra la Repubblica di Ungheria e la Repubblica socialista del Vietnam sulla promozione e sulla protezione reciproca degli investimenti, firmato il 26 agosto 1994. | Articolo 12, paragrafo 3 |
| 12 | Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e la Repubblica socialista del Vietnam per la promozione e la protezione degli investimenti, firmato il 18 maggio 1990. | Articolo 14, paragrafo 2 |

| | Accordi | Clausole di temporaneità |
|----|--|--------------------------|
| 13 | Accordo tra il governo della Repubblica di Lettonia e il governo della Repubblica socialista del Vietnam sulla promozione e protezione degli investimenti, firmato il 6 novembre 1995. | Articolo 13, paragrafo 4 |
| 14 | Accordo tra il governo della Repubblica di Lituania e il governo della Repubblica socialista del Vietnam sulla promozione e protezione degli investimenti, firmato il 27 settembre 1995. | Articolo 13, paragrafo 4 |
| 15 | Accordo sulla promozione e sulla protezione reciproca degli investimenti tra il Regno dei Paesi Bassi e la Repubblica socialista del Vietnam, firmato il 10 marzo 1994. | Articolo 14, paragrafo 3 |
| 16 | Accordo tra la Repubblica di Polonia e la Repubblica socialista del Vietnam sulla promozione e sulla protezione reciproca degli investimenti, firmato il 31 agosto 1994. | Articolo 12, paragrafo 3 |
| 17 | Accordo tra il governo della Romania e il governo della Repubblica socialista del Vietnam sulla promozione e sulla protezione reciproca degli investimenti, firmato il 1° settembre 1994. | Articolo 11, paragrafo 2 |
| 18 | Accordo tra il governo della Repubblica slovacca e il governo della Repubblica socialista del Vietnam sulla promozione e sulla protezione reciproca degli investimenti, firmato il 17 dicembre 2009. | Articolo 14, paragrafo 4 |

| | Accordi | Clausole di temporaneità |
|----|--|--------------------------|
| 19 | Accordo tra il governo del Regno di Svezia e il governo della Repubblica socialista del Vietnam sulla promozione e sulla protezione reciproca degli investimenti, firmato l'8 settembre 1993. | Articolo 11, paragrafo 3 |
| 20 | Accordo tra il Regno di Spagna e la Repubblica socialista del Vietnam sulla promozione e sulla protezione reciproca degli investimenti, firmato il 20 febbraio 2006. | Articolo 13, paragrafo 3 |
| 21 | Accordo tra il governo del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e il governo della Repubblica socialista del Vietnam sulla promozione e protezione degli investimenti, firmato il 1° agosto 2002. | Articolo 14 |

REGOLAMENTO DI PROCEDURA

Disposizioni generali

1. Ai fini del capo 3 (Risoluzione delle controversie), sezione A (Risoluzione delle controversie tra le Parti), e del presente regolamento di procedura (di seguito "regolamento") si intende per:
 - a) "esperto", una persona incaricata da una delle Parti della controversia di fornirle consulenza o assistenza in relazione al procedimento del collegio arbitrale;
 - b) "collegio arbitrale", un collegio costituito a norma dell'articolo 3.7 (Costituzione del collegio arbitrale);
 - c) "arbitro", un membro di un collegio arbitrale costituito a norma dell'articolo 3.7 (Costituzione del collegio arbitrale);
 - d) "assistente", una persona che, su mandato di un arbitro, svolge ricerche per quest'ultimo o lo assiste nelle sue funzioni;
 - e) "Parte attrice", la Parte che chiede la costituzione di un collegio arbitrale a norma dell'articolo 3.5 (Avvio del procedimento arbitrale);

- f) "giorno", un giorno di calendario;
 - g) "Parte convenuta", la Parte accusata di una violazione delle disposizioni di cui all'articolo 3.2 (Ambito di applicazione);
 - h) "procedimento", salvo diversamente indicato, un procedimento di risoluzione di una controversia di un collegio arbitrale a norma del capo 3 (Risoluzione delle controversie), sezione A (Risoluzione delle controversie tra le Parti); e
 - i) "rappresentante di una Parte", un funzionario o qualsiasi altra persona designata da un dicastero, da un organismo governativo o da qualunque altro soggetto pubblico di una Parte, che rappresenta la Parte ai fini di una controversia nel quadro del presente accordo.
2. Salvo diversamente concordato, la Parte convenuta provvede all'organizzazione logistica delle udienze. Le spese di organizzazione, compresi il compenso e il rimborso delle spese degli arbitri, sono ripartite tra le Parti.

Notifiche

3. Ciascuna Parte e il collegio arbitrale trasmettono qualunque richiesta, avviso, comunicazione scritta o altro documento per e-mail all'altra Parte e, per quanto riguarda le comunicazioni scritte e le richieste nell'ambito dell'arbitrato, a ciascuno degli arbitri. Il collegio arbitrale trasmette i documenti alle Parti anche per e-mail. Salvo prova contraria, un messaggio inviato per e-mail si considera ricevuto nel giorno dell'invio. Qualora uno dei documenti giustificativi superi i 10 megabyte, questo è fornito in un formato elettronico diverso all'altra Parte e, se del caso, a ciascuno degli arbitri, entro due giorni dalla data di invio dell'e-mail.
4. Una copia dei documenti inviati a norma del punto 3 del presente regolamento è trasmessa il giorno dell'invio dell'e-mail all'altra Parte e, se del caso, a ciascuno degli arbitri, mediante fax, raccomandata, corriere, corriere a mano con rilascio di ricevuta o mediante qualsiasi altro mezzo di telecomunicazione che ne comprovi l'invio.
5. Tutte le notifiche sono trasmesse rispettivamente al ministero dell'Industria e del commercio del Vietnam e alla direzione generale del Commercio della Commissione europea.
6. Gli errori materiali di scarsa importanza contenuti in richieste, avvisi, comunicazioni scritte o altri documenti relativi ai procedimenti del collegio arbitrale possono essere corretti mediante presentazione di un nuovo documento in cui siano chiaramente indicate le modifiche.

7. Qualora il termine ultimo per la presentazione di un documento coincida con una festa nazionale ufficiale del Vietnam o dell'Unione, il documento si considera pervenuto il giorno lavorativo successivo.

Avvio del procedimento arbitrale

8. Qualora, a norma dell'articolo 3.7 (Costituzione del collegio arbitrale) e dei punti 22, 23 e 49 del presente regolamento, un arbitro venga designato mediante estrazione a sorte, quest'ultima è effettuata alla data e nel luogo stabilito dalla Parte attrice, che devono essere comunicati tempestivamente alla Parte convenuta. Se lo ritiene opportuno, la Parte convenuta può assistere all'estrazione a sorte, che è comunque effettuata con la Parte o le Parti presenti.
9. Qualora, a norma dell'articolo 3.7 (Costituzione del collegio arbitrale) e dei punti 22, 23 e 49 del presente regolamento, un arbitro venga designato mediante estrazione a sorte e vi siano due presidenti del comitato, il sorteggio è effettuato da entrambi i presidenti, o dai loro delegati, o da un solo presidente nei casi in cui l'altro presidente o il suo delegato non accetti di partecipare all'estrazione a sorte.
10. Le Parti notificano la nomina agli arbitri designati.
11. Un arbitro nominato secondo la procedura di cui all'articolo 3.7 (Costituzione del collegio arbitrale) conferma al comitato la propria disponibilità a esercitare la funzione di arbitro entro cinque giorni dalla data di comunicazione della nomina.

12. Il compenso e il rimborso delle spese degli arbitri vengono stabiliti secondo le norme dell'OMC. Il compenso per l'assistente di ciascun arbitro non supera il 50 % del compenso dell'arbitro stesso.
13. Le Parti devono notificare al collegio arbitrale il mandato concordato di cui all'articolo 3.6. (Mandato del collegio arbitrale) entro tre giorni dal raggiungimento del loro accordo.

Comunicazioni scritte

14. La Parte attrice presenta le proprie comunicazioni scritte entro 20 giorni dalla data di costituzione del collegio arbitrale. La Parte convenuta presenta la propria replica scritta entro 20 giorni dalla data in cui ha ricevuto le comunicazioni scritte della Parte attrice.

Funzionamento dei collegi arbitrali

15. Il presidente del collegio arbitrale presiede tutte le riunioni del medesimo. Il collegio arbitrale può delegare al presidente il potere di adottare decisioni di carattere amministrativo e procedurale.
16. Salvo altrimenti disposto nel capo 3 (Risoluzione delle controversie), il collegio arbitrale può svolgere la propria attività mediante qualsiasi mezzo di telecomunicazione, compresi telefono, fax o collegamenti informatici.

17. La stesura dei lodi è di esclusiva competenza del collegio arbitrale e non può essere delegata.
18. Qualora insorga una questione procedurale non contemplata dalle disposizioni del capo 3 (Risoluzione delle controversie), sezione A (Risoluzione delle controversie tra le Parti), né dagli allegati 7 (Regolamento di procedura), 8 (Codice di condotta per gli arbitri e i mediatori) e 9 (Meccanismo di mediazione), il collegio arbitrale può, previa consultazione delle Parti, adottare una procedura appropriata, compatibile con tali disposizioni.
19. Qualora riscontri la necessità di modificare uno dei termini del procedimento arbitrale diverso dai termini stabiliti nel capo 3 (Risoluzione delle controversie), sezione A (Risoluzione delle controversie tra le Parti), o di introdurre qualsiasi altro adeguamento di carattere procedurale o amministrativo, il collegio arbitrale informa per iscritto le Parti circa le ragioni che giustificano la modifica o l'adeguamento, indicando il termine o l'adeguamento necessario.

Sostituzione

20. Qualora un arbitro non sia in grado di partecipare a un procedimento arbitrale, vi rinunci o debba essere sostituito per mancato rispetto delle prescrizioni di cui all'allegato 8 (Codice di condotta per gli arbitri e i mediatori), viene designato un sostituto conformemente all'articolo 3.7 (Costituzione del collegio arbitrale) e ai punti da 8 a 11 del presente regolamento.

21. Qualora una Parte ritenga che un arbitro non si conformi alle prescrizioni di cui all'allegato 8 (Codice di condotta per gli arbitri e i mediatori) e che per questa ragione debba essere sostituito, tale Parte è tenuta a informarne l'altra Parte entro 15 giorni dal momento in cui è venuta a conoscenza delle circostanze relative alla violazione sostanziale dell'allegato 8 (Codice di condotta per gli arbitri e i mediatori) da parte dell'arbitro.

22. Qualora una Parte ritenga che un arbitro, diverso dal presidente, non si conformi alle prescrizioni di cui all'allegato 8 (Codice di condotta per gli arbitri e i mediatori) e che per questa ragione debba essere sostituito, le Parti si consultano e, in caso di comune accordo, designano un nuovo arbitro conformemente all'articolo 3.7 (Costituzione del collegio arbitrale) e ai punti da 8 a 11 del presente regolamento.

Qualora le Parti non concordino sulla necessità di sostituire un arbitro, ciascuna Parte può chiedere che la questione venga sottoposta al presidente del collegio arbitrale, la cui decisione è definitiva.

Se, a seguito di tale richiesta, il presidente constata che un arbitro non si conforma alle prescrizioni di cui all'allegato 8 (Codice di condotta per gli arbitri e i mediatori) e che per questa ragione deve essere sostituito, il nuovo arbitro è designato conformemente all'articolo 3.7 (Costituzione del collegio arbitrale) e ai punti da 8 a 11 del presente regolamento.

23. Qualora una Parte ritenga che il presidente del collegio arbitrale non si conformi alle prescrizioni di cui all'allegato 8 (Codice di condotta per gli arbitri e i mediatori) e che per questa ragione debba essere sostituito, le Parti si consultano e, in caso di comune accordo, designano un nuovo presidente conformemente all'articolo 3.7 (Costituzione del collegio arbitrale) e ai punti da 8 a 11 del presente regolamento.

Qualora le Parti non concordino sulla necessità di sostituire il presidente, una Parte può chiedere che la questione venga sottoposta a una delle altre persone rimanenti che figurano nel sottoelenco di presidenti istituito a norma dell'articolo 3.23 (Elenco degli arbitri), paragrafo 1, lettera c). Il nominativo di tale persona è estratto a sorte dal presidente del comitato per il commercio o dal suo delegato. La decisione di tale persona relativa alla necessità di sostituire il presidente è definitiva.

Qualora tale persona decida che il presidente in questione non si conforma alle prescrizioni di cui all'allegato 8 (Codice di condotta per gli arbitri e i mediatori) e che per questa ragione deve essere sostituito, essa designa un nuovo presidente estraendolo a sorte tra le altre persone rimanenti che figurano nel sottoelenco di presidenti istituito a norma dell'articolo 3.23 (Elenco degli arbitri), paragrafo 1, lettera c). La designazione del nuovo arbitro è completata entro cinque giorni dal momento in cui è stata comunicata la data della decisione di cui al presente punto.

24. I procedimenti del collegio arbitrale sono sospesi per il periodo di tempo necessario a espletare le procedure di cui ai punti da 21 a 23 del presente regolamento.

Udienze

25. Consultate le Parti e gli arbitri, il presidente del collegio arbitrale fissa la data e l'ora dell'udienza. e ne dà conferma per iscritto alle Parti. Tali informazioni vengono inoltre messe a disposizione del pubblico dalla Parte incaricata dell'organizzazione logistica del procedimento, a meno che l'udienza non si svolga a porte chiuse. Salvo disaccordo di una Parte, il collegio arbitrale può decidere di non convocare un'udienza.

26. Il collegio arbitrale può organizzare altre udienze con l'accordo delle Parti.
27. Tutti gli arbitri sono presenti per l'intera durata delle udienze.
28. Indipendentemente dal carattere pubblico del procedimento, le seguenti persone possono assistere all'udienza:
 - a) i rappresentanti delle Parti;
 - b) i consulenti delle Parti;
 - c) gli esperti;
 - d) il personale amministrativo, gli interpreti, i traduttori e gli stenografi; e
 - e) gli assistenti degli arbitri.
29. Solo i rappresentanti e i consulenti delle Parti e gli esperti possono rivolgersi al collegio arbitrale.
30. Al più tardi cinque giorni prima della data dell'udienza, ciascuna Parte trasmette al collegio arbitrale l'elenco dei nominativi delle persone che interverranno oralmente nel corso dell'udienza per conto di tale Parte e degli altri rappresentanti o consulenti che assisteranno all'udienza.

31. Il collegio arbitrale conduce l'udienza nell'ordine seguente, concedendo un tempo equivalente alla Parte attrice e alla Parte convenuta:

Argomentazione

- a) argomentazione della Parte attrice;
- b) argomentazione della Parte convenuta.

Contestazione

- a) replica della Parte attrice;
- b) controreplica della Parte convenuta.

32. Il collegio arbitrale può rivolgere domande alle Parti o agli esperti in qualsiasi momento dell'udienza.

33. Il collegio arbitrale predispone la stesura del verbale di ciascuna udienza, che è redatto e trasmesso quanto prima alle Parti. Le Parti possono formulare osservazioni sul verbale e il collegio arbitrale può tenerne conto.

34. Entro 10 giorni dalla data dell'udienza ciascuna Parte può trasmettere comunicazioni scritte supplementari in merito a qualsiasi questione sollevata durante l'udienza.

Domande scritte

35. Il collegio arbitrale può rivolgere domande scritte a una o a entrambe le Parti in qualsiasi momento del procedimento. Ciascuna Parte riceve una copia delle domande rivolte dal collegio arbitrale.
36. Ciascuna Parte trasmette all'altra Parte una copia della propria risposta scritta alle domande del collegio arbitrale. A ciascuna Parte viene data la possibilità di presentare osservazioni scritte in merito alle risposte fornite dall'altra Parte entro cinque giorni dalla data del loro ricevimento.

Riservatezza

37. Ciascuna Parte e i rispettivi consulenti considerano riservate le informazioni trasmesse in via riservata al collegio arbitrale dall'altra Parte. Qualora una Parte trasmetta al collegio arbitrale una versione riservata delle sue comunicazioni scritte, essa fornisce ugualmente, su richiesta dell'altra Parte, entro 15 giorni dalla data della richiesta o, se successiva, dalla data delle comunicazioni, una sintesi non riservata delle informazioni contenute nelle sue comunicazioni che possa essere resa pubblica, unitamente a una spiegazione del motivo per cui le informazioni non divulgate sono riservate. Nessuna disposizione del presente regolamento osta a che una Parte renda pubblica la propria posizione, purché nel fare riferimento alle informazioni trasmesse dall'altra Parte essa non divulghi informazioni indicate come riservate da quest'ultima. Il collegio arbitrale si riunisce a porte chiuse qualora le comunicazioni e le argomentazioni di una Parte contengano informazioni riservate. Le Parti e i loro consulenti rispettano la riservatezza delle udienze del collegio arbitrale che si svolgono a porte chiuse.

Contatti unilaterali

38. Il collegio arbitrale non si incontra né comunica con una Parte in assenza dell'altra Parte.
39. Nessun arbitro può discutere un aspetto della questione oggetto del procedimento con una o con entrambe le Parti in assenza degli altri arbitri.

Comunicazioni *amicus curiae*

40. Salvo diverso accordo tra le Parti entro tre giorni dalla data di costituzione del collegio arbitrale, quest'ultimo può ricevere comunicazioni scritte non richieste da persone fisiche o giuridiche stabilite nel territorio di una Parte, indipendenti dai governi delle Parti, purché vengano presentate entro 10 giorni dalla data di costituzione del collegio arbitrale, siano concise, non più lunghe di 15 pagine battute con interlinea doppia e riguardino direttamente una questione di fatto o di diritto esaminata dal collegio arbitrale.
41. La comunicazione contiene una descrizione della persona fisica o giuridica che la presenta, compresi la sua nazionalità o il suo luogo di stabilimento, la natura delle sue attività, il suo status giuridico, gli obiettivi generali e le sue fonti di finanziamento, e precisa l'interesse della persona nel quadro del procedimento arbitrale. La comunicazione è redatta nelle lingue scelte dalle Parti conformemente ai punti 39 e 40 del presente regolamento.

42. Nel proprio lodo il collegio arbitrale elenca tutte le comunicazioni ricevute che risultano conformi ai punti 41 e 42 del presente regolamento. Il collegio arbitrale non è tenuto a esaminare nel proprio lodo le argomentazioni contenute in dette comunicazioni. Le comunicazioni sono trasmesse alle Parti affinché possano formulare osservazioni. Le osservazioni delle Parti sono trasmesse entro 10 giorni e il collegio arbitrale ne tiene conto.

Casi urgenti

43. Nei casi urgenti di cui al capo 3 (Risoluzione delle controversie), sezione A (Risoluzione delle controversie tra le Parti), il collegio arbitrale, previa consultazione delle Parti, adegua ove opportuno i termini di cui al presente regolamento e comunica tali adeguamenti alle Parti.

Traduzione e interpretazione

44. Durante le consultazioni di cui all'articolo 3.3 (Consultazioni) ed entro la data della riunione di cui all'articolo 3.8 (Procedimenti di risoluzione delle controversie del collegio arbitrale), paragrafo 2, le Parti si adoperano per concordare una lingua di lavoro comune per il procedimento dinanzi al collegio arbitrale.
45. Qualora le Parti non riescano a concordare una lingua di lavoro comune, ciascuna Parte trasmette le proprie comunicazioni scritte nella lingua da essa scelta, che deve essere una delle lingue di lavoro dell'OMC.

46. I lodi del collegio arbitrale sono emessi nella lingua o nelle lingue scelte dalle Parti.
47. Ciascuna Parte può formulare osservazioni sull'accuratezza della traduzione di qualsiasi versione tradotta di un documento redatto conformemente al presente regolamento.
48. I costi della traduzione di un lodo arbitrale sono sostenuti in parti uguali dalle Parti.

Altre procedure

49. Il presente regolamento si applica anche alle procedure di cui agli articoli 3.3 (Consultazioni), 3.13 (Periodo di tempo ragionevole per l'esecuzione), 3.14 (Riesame delle misure adottate per dare esecuzione alla relazione finale), 3.15 (Misure correttive temporanee in caso di mancata esecuzione) e 3.16 (Riesame delle misure adottate per dare esecuzione alla relazione successivamente all'adozione delle misure correttive temporanee in caso di mancata esecuzione). In tal caso i termini stabiliti nel presente regolamento sono adeguati ai termini specifici previsti per l'adozione di un lodo del collegio arbitrale nel quadro di queste altre procedure.

CODICE DI CONDOTTA PER GLI ARBITRI E I MEDIATORI

Definizioni

1. Ai fini del presente codice di condotta si intende per:
 - a) "arbitro", un membro di un collegio arbitrale costituito a norma dell'articolo 3.7 (Costituzione del collegio arbitrale);
 - b) "assistente", una persona che, su mandato di un arbitro, svolge ricerche per quest'ultimo o lo assiste nelle sue funzioni;
 - c) "candidato", una persona il cui nominativo figura nell'elenco degli arbitri di cui all'articolo 3.23 (Elenco degli arbitri), proposta per la nomina a membro di un collegio arbitrale a norma dell'articolo 3.7 (Costituzione del collegio arbitrale);
 - d) "mediatore", una persona che conduce un procedimento di mediazione conformemente all'allegato 9 (Meccanismo di mediazione);

- e) "procedimento", salvo diversamente indicato, un procedimento di risoluzione di una controversia di un collegio arbitrale a norma del capo 3 (Risoluzione delle controversie), sezione A (Risoluzione delle controversie tra le Parti); e
- f) "personale", in relazione a un arbitro, le persone poste sotto la sua direzione e il suo controllo, eccetto gli assistenti.

Responsabilità

- 2. I candidati e gli arbitri sono tenuti a evitare qualsiasi irregolarità e sospetto di irregolarità, a essere indipendenti e imparziali, a evitare i conflitti d'interesse diretti e indiretti nonché a osservare norme di condotta rigorose, in modo da garantire l'integrità e l'imparzialità del meccanismo di risoluzione delle controversie. Gli ex arbitri ottemperano agli obblighi di cui ai punti da 15 a 18 del presente codice di condotta.

Obbligo di dichiarazione

- 3. Prima di essere nominato arbitro a norma del capo 3 (Risoluzione delle controversie), sezione A (Risoluzione delle controversie tra le Parti), ogni candidato dichiara l'esistenza di qualsiasi interesse, relazione o fatto che potrebbe influire sulla sua indipendenza o sulla sua imparzialità o dare ragionevolmente adito a sospetti di irregolarità o di parzialità nel procedimento. A tale scopo il candidato compie ogni ragionevole sforzo per venire a conoscenza dell'esistenza di tali interessi, relazioni e fatti.

4. I candidati o gli arbitri comunicano per iscritto al comitato le questioni attinenti a violazioni effettive o potenziali del presente codice di condotta affinché siano esaminate dalle Parti.
5. Dopo essere stato nominato, ciascun arbitro continua a compiere ogni ragionevole sforzo per venire a conoscenza degli interessi, delle relazioni o dei fatti di cui al punto 3 del presente codice di condotta e ha l'obbligo di dichiararli informandone per iscritto il comitato affinché siano esaminati dalle Parti. L'obbligo di dichiarazione è permanente ed impone a ogni arbitro di dichiarare interessi, relazioni e fatti di tale natura che intervengano in qualsiasi fase del procedimento.

Doveri degli arbitri

6. Gli arbitri si rendono disponibili a esercitare ed esercitano interamente e sollecitamente le proprie funzioni, con equità e diligenza, nel corso dell'intero procedimento.
7. Gli arbitri esaminano soltanto le questioni sollevate nell'ambito del procedimento e necessarie per pervenire a un lodo e non delegano ad altri tale dovere.
8. Gli arbitri prendono tutti i provvedimenti adeguati per garantire che i loro assistenti e il loro personale siano a conoscenza delle disposizioni di cui ai punti 2, 3, 4, 5, 16, 17 e 18 del presente codice di condotta e le rispettino.
9. Gli arbitri non hanno contatti unilaterali relativi al procedimento.

Indipendenza e imparzialità degli arbitri

10. Gli arbitri evitano di dare adito a sospetti di parzialità e non sono influenzati da interessi personali, da pressioni esterne, da considerazioni di ordine politico, dall'opinione pubblica, dalla lealtà verso una Parte o dal timore di critiche.
11. Nessun arbitro può, direttamente o indirettamente, contrarre obblighi né accettare vantaggi che possano in qualunque modo ostacolare o apparire d'ostacolo al corretto adempimento delle sue funzioni.
12. Gli arbitri non si servono della propria posizione nel collegio arbitrale per interessi personali o privati ed evitano qualsiasi atto che possa dare l'impressione che altre persone si trovino in una posizione tale da poterli influenzare.
13. Gli arbitri non consentono che il loro comportamento o il loro giudizio siano influenzati da relazioni o responsabilità di ordine finanziario, commerciale, professionale, personale o sociale.
14. Gli arbitri evitano di allacciare relazioni o di acquisire interessi finanziari che potrebbero influire sulla loro imparzialità o dare ragionevolmente adito a sospetti di irregolarità o di parzialità.

Obblighi degli ex arbitri

15. Tutti gli ex arbitri evitano qualsiasi atto che possa dare adito al sospetto che essi siano stati parziali nell'esercizio delle proprie funzioni o che abbiano tratto vantaggio dalle decisioni o dai lodi del collegio arbitrale.

Riservatezza

16. Gli arbitri o ex arbitri non divulgano né si avvalgono, in alcun momento, di informazioni non pubbliche relative a procedimenti o acquisite nel corso di procedimenti, eccetto ai fini dei procedimenti stessi, e in nessun caso divulgano o si avvalgono di tali informazioni a proprio vantaggio o a vantaggio di altri o per nuocere agli interessi di altri.
17. Gli arbitri non divulgano, né integralmente né in parte, il lodo del collegio arbitrale prima della sua pubblicazione conformemente al capo 3 (Risoluzione delle controversie), sezione A (Risoluzione delle controversie tra le Parti).
18. Gli arbitri o gli ex arbitri non divulgano in alcun momento le discussioni di un collegio arbitrale o l'opinione di un arbitro.

Spese

19. Ciascun arbitro tiene un registro e presenta un resoconto finale del tempo dedicato al procedimento e delle spese sostenute, come pure del tempo e delle spese del suo assistente e del suo personale.

Mediatori

20. Il presente codice di condotta si applica, mutatis mutandis, ai mediatori.

MECCANISMO DI MEDIAZIONE

ARTICOLO 1

Obiettivo

Il presente allegato ha l'obiettivo di agevolare la ricerca di soluzioni concordate mediante un procedimento esauriente e rapido con l'assistenza di un mediatore, secondo quanto stabilito all'articolo 3.4 (Meccanismo di mediazione).

SEZIONE A

PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE

ARTICOLO 2

Richiesta di informazioni

1. Prima dell'avvio del procedimento di mediazione, una Parte può in qualsiasi momento chiedere per iscritto informazioni riguardanti una misura che incida negativamente sugli investimenti tra le Parti. La Parte cui è indirizzata la richiesta risponde per iscritto entro 20 giorni, presentando le proprie osservazioni in merito alle informazioni contenute nella richiesta.

2. La Parte chiamata a rispondere, qualora ritenga impossibile dare una risposta entro 20 giorni, informa la Parte richiedente in merito ai motivi del ritardo, fornendo nel contempo una previsione del termine minimo entro il quale sarà in grado di rispondere.

ARTICOLO 3

Avvio del procedimento di mediazione

1. Una Parte può chiedere in qualunque momento l'avvio di un procedimento di mediazione tra le Parti. La richiesta è presentata all'altra Parte per iscritto, è sufficientemente dettagliata ed espone chiaramente gli argomenti della Parte richiedente; tale richiesta:
 - a) indica la specifica misura contestata;
 - b) indica i presunti effetti negativi che, secondo la Parte richiedente, la misura ha o potrebbe avere sugli investimenti tra le Parti; e
 - c) spiega la relazione esistente, secondo la Parte richiedente, tra tali effetti e la misura.
2. Il procedimento di mediazione può essere avviato esclusivamente di comune accordo tra le Parti. La Parte cui è indirizzata una richiesta formulata a norma del paragrafo 1 la valuta con la debita attenzione e risponde per iscritto accogliendola o respingendola entro 10 giorni dalla data di ricevimento.

ARTICOLO 4

Designazione del mediatore

1. All'avvio del procedimento di mediazione le Parti si adoperano per raggiungere un accordo sulla designazione di un mediatore entro 15 giorni dalla data di ricevimento della risposta di cui all'articolo 3 (Avvio del procedimento di mediazione), paragrafo 2, del presente allegato.
2. Qualora le Parti non riescano a raggiungere un accordo sulla designazione di un mediatore entro il termine di cui al paragrafo 1, ciascuna di esse può chiedere al presidente del comitato o al suo delegato di designare il mediatore mediante estrazione a sorte tra i nominativi che figurano nell'elenco istituito a norma dell'articolo 3.23 (Elenco degli arbitri). I rappresentanti delle Parti sono invitati, con congruo anticipo, ad assistere al sorteggio. L'estrazione a sorte è comunque effettuata con la Parte o le Parti presenti.
3. Il presidente del comitato o il suo delegato designa il mediatore entro cinque giorni lavorativi dalla risposta di cui al paragrafo 2 di una delle Parti.
4. Se, al momento in cui viene effettuata una richiesta a norma dell'articolo 3 (Avvio del procedimento di mediazione) del presente allegato, l'elenco di cui all'articolo 3.23 (Elenco degli arbitri) non è stato ancora istituito, il mediatore è estratto a sorte tra i nominativi formalmente proposti da una o da entrambe le Parti.
5. Il mediatore non è cittadino né dell'una né dell'altra Parte, salvo diversa decisione delle Parti.

6. Il mediatore assiste le Parti con imparzialità e trasparenza nel fare chiarezza sulla misura e sui suoi eventuali effetti commerciali nonché nella ricerca di una soluzione concordata. L'allegato 8 (Codice di condotta per gli arbitri e i mediatori) si applica, mutatis mutandis, ai mediatori. Si applicano, mutatis mutandis, i punti da 3 a 7 (Notifiche) e da 44 a 48 (Traduzione e interpretazione) dell'allegato 7 (Regolamento di procedura).

ARTICOLO 5

Regole del procedimento di mediazione

1. Entro 10 giorni dalla data di nomina del mediatore, la Parte che ha avviato il procedimento di mediazione presenta per iscritto al mediatore e all'altra Parte una descrizione dettagliata del problema, in particolare del funzionamento della misura contestata e dei suoi effetti commerciali. Entro 20 giorni dalla data di presentazione di tale descrizione, l'altra Parte può trasmettere per iscritto le sue osservazioni in merito al problema enunciato. Ciascuna Parte può inserire nella propria descrizione o tra le proprie osservazioni le informazioni ritenute pertinenti.
2. Il mediatore può decidere il modo più adatto per fare chiarezza sulla misura in questione e sui suoi eventuali effetti commerciali. Il mediatore può, in particolare, organizzare riunioni tra le Parti, consultare le Parti congiuntamente o separatamente, chiedere l'assistenza o la consulenza degli esperti e delle parti interessate pertinenti e fornire ogni ulteriore sostegno di cui le Parti facciano richiesta. Prima di chiedere l'assistenza o la consulenza degli esperti e delle parti interessate pertinenti, il mediatore consulta le Parti.

3. Il mediatore può fornire pareri e sottoporre una soluzione all'esame delle Parti, le quali possono accogliere o respingere la soluzione proposta o concordare una diversa soluzione. La consulenza o le osservazioni del mediatore non riguardano la compatibilità della misura contestata.
4. Il procedimento di mediazione si svolge nel territorio della Parte destinataria della richiesta o, previo comune accordo, in qualsiasi altro luogo o tramite qualsiasi altro mezzo.
5. Le Parti si adoperano per pervenire a una soluzione concordata entro 60 giorni dalla nomina del mediatore. In attesa dell'accordo definitivo, le Parti possono prendere in considerazione soluzioni provvisorie, soprattutto se la misura riguarda merci deperibili.
6. La soluzione può essere adottata mediante una decisione del comitato. Le Parti possono subordinare tale soluzione alla conclusione di eventuali procedure interne. Le soluzioni concordate sono messe a disposizione del pubblico. La versione pubblica non può contenere informazioni considerate riservate da una Parte.
7. Su richiesta delle Parti, il mediatore trasmette loro un progetto di relazione scritta dei fatti, che fornisce una sintesi:
 - a) della misura contestata oggetto del procedimento di mediazione;
 - b) delle procedure applicate; e

- c) dell'eventuale soluzione concordata cui si è giunti al termine del procedimento di mediazione, comprese eventuali soluzioni provvisorie.

Il mediatore concede alle Parti 15 giorni per formulare osservazioni sul progetto di relazione dei fatti. Una volta esaminate le osservazioni trasmesse dalle Parti entro il suddetto termine, il mediatore presenta per iscritto alle Parti la relazione finale dei fatti entro 15 giorni. Detta relazione non contiene alcuna interpretazione del presente accordo.

8. Il procedimento di mediazione si conclude con:

- a) l'adozione, ad opera delle Parti, di una soluzione concordata, alla data di tale adozione;
- b) l'accordo delle Parti in qualsiasi fase del procedimento di mediazione, alla data di tale accordo;
- c) una dichiarazione scritta con la quale il mediatore, dopo aver consultato le Parti, comunica che ulteriori sforzi di mediazione sarebbero vani, alla data di tale dichiarazione; o
- d) una dichiarazione scritta di una delle Parti al termine della ricerca di soluzioni concordate nel quadro del procedimento di mediazione e previo esame dei pareri e delle soluzioni proposte dal mediatore, alla data di tale dichiarazione.

SEZIONE B

ATTUAZIONE

ARTICOLO 6

Attuazione di una soluzione concordata

1. Quando le Parti sono giunte ad una soluzione concordata, ciascuna di esse adotta le misure necessarie per attuarla secondo il calendario concordato.
2. La Parte che attua la soluzione informa per iscritto l'altra Parte di ogni iniziativa o misura adottata per attuare la soluzione concordata.

SEZIONE C

DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 7

Riservatezza e rapporto con la procedura di risoluzione delle controversie

1. Salvo diversa decisione delle Parti e fatte salve le disposizioni dell'articolo 5 (Regole del procedimento di mediazione), paragrafo 6, del presente allegato, tutte le fasi del procedimento di mediazione, inclusi i pareri o la soluzione proposta, sono riservate. Le Parti possono tuttavia rendere pubblico il fatto che è in corso una mediazione.

2. Il procedimento di mediazione fa salvi i diritti e gli obblighi delle Parti previsti dal capo 3 (Risoluzione delle controversie) o da qualunque altro accordo.
3. Prima di avviare il procedimento di mediazione non è necessario procedere alle consultazioni di cui al capo 3 (Risoluzione delle controversie). Prima di avviare il procedimento di mediazione, una Parte si dovrebbe tuttavia avvalere delle altre disposizioni pertinenti in materia di cooperazione o di consultazione di cui al presente accordo.
4. Le Parti non adducono o presentano come prove in altri procedimenti di risoluzione delle controversie a norma del presente accordo o di qualsiasi altro accordo, né un collegio arbitrale prende in considerazione:
 - a) le posizioni adottate dall'altra Parte nel corso del procedimento di mediazione o le informazioni raccolte a norma dell'articolo 5 (Regole del procedimento di mediazione), paragrafo 2, del presente allegato;
 - b) la volontà manifestata dall'altra Parte di accettare una soluzione in rapporto alla misura oggetto della mediazione; o
 - c) le proposte o i pareri formulati dal mediatore.
5. Un mediatore non può esercitare le funzioni di arbitro o di membro di un collegio in un procedimento di risoluzione delle controversie a norma del presente accordo o dell'accordo dell'OMC riguardante la medesima questione in relazione alla quale abbia svolto funzioni di mediazione.

ARTICOLO 8

Termini

I termini di cui al presente allegato possono essere modificati previo accordo tra le Parti.

ARTICOLO 9

Costi

1. Ciascuna Parte sostiene le proprie spese derivanti dalla partecipazione al procedimento di mediazione.
2. Le Parti partecipano in egual misura alle spese organizzative, compresi il compenso e le spese del mediatore. Il compenso del mediatore è conforme a quanto previsto per il presidente di un collegio arbitrale a norma dell'allegato 7 (Regolamento di procedura), punto 12.

MECCANISMO DI MEDIAZIONE PER LA RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE
TRA GLI INVESTITORI E LE PARTI

ARTICOLO 1

Obiettivo

Il meccanismo di mediazione ha l'obiettivo di agevolare la ricerca di una soluzione concordata mediante un procedimento esauriente e rapido con l'assistenza di un mediatore, secondo quanto stabilito dall'articolo 3.31 (Mediazione).

SEZIONE A

PROCEDIMENTO DEL MECCANISMO DI MEDIAZIONE

ARTICOLO 2

Avvio del procedimento

1. Una parte della controversia può chiedere in qualunque momento l'avvio di un procedimento di mediazione. La richiesta è presentata all'altra parte per iscritto.

2. Qualora riguardi una presunta violazione del presente accordo da parte delle autorità dell'Unione o di uno Stato membro dell'Unione, la richiesta è trasmessa al convenuto, determinato a norma dell'articolo 3.32 (Avviso dell'intenzione di presentare una domanda). Qualora non sia stato determinato il convenuto, essa è trasmessa all'Unione. Qualora sia accolta, la richiesta specifica se è l'Unione oppure lo Stato membro dell'Unione interessato a intervenire in qualità di parte del procedimento di mediazione¹.
3. La parte della controversia cui è indirizzata la richiesta la valuta con la debita attenzione e l'accoglie o la respinge per iscritto entro 45 giorni o, nel caso in cui tale richiesta sia presentata dopo una richiesta di consultazioni presentata a norma dell'articolo 3.30 (Consultazioni), entro 30 giorni lavorativi dal suo ricevimento.
4. La richiesta contiene:
 - a) una sintesi delle controversie o delle dispute compresa, se del caso, un'indicazione dei pertinenti strumenti giuridici sufficientemente precisa da permettere di definire la questione alla base della richiesta;
 - b) i nominativi e i dati di contatto della parte richiedente e dei suoi rappresentanti; e

¹ Si precisa che, nel caso in cui la richiesta abbia ad oggetto un trattamento posto in essere dall'Unione, quest'ultima interviene in qualità di parte del procedimento di mediazione e lo Stato membro dell'Unione interessato è associato a pieno titolo al procedimento di mediazione. Qualora la richiesta riguardi esclusivamente un trattamento posto in essere da uno Stato membro dell'Unione, lo Stato membro dell'Unione interessato interviene in qualità di parte del procedimento di mediazione, a meno che non chieda all'Unione di intervenire in qualità di parte.

- c) un riferimento al consenso alla mediazione o un invito all'altra parte o alle altre parti della controversia a partecipare a una mediazione nel quadro del presente meccanismo di mediazione.

ARTICOLO 3

Designazione del mediatore

1. Qualora entrambe le parti della controversia decidano di partecipare a un procedimento di mediazione, tali parti si adoperano per giungere a un accordo sulla designazione di un mediatore entro 15 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della risposta alla richiesta.
2. Qualora le parti della controversia non giungano a un accordo sulla designazione del mediatore entro il termine stabilito, ciascuna di esse può chiedere al presidente del tribunale di estrarre a sorte e nominare un mediatore tra i nominativi dei membri del tribunale che non sono cittadini di uno Stato membro dell'Unione né del Vietnam.
3. Il presidente del tribunale nomina il mediatore entro cinque giorni lavorativi dalla richiesta di cui al paragrafo 2.
4. Il mediatore assiste le parti della controversia con imparzialità e trasparenza nella ricerca di una soluzione concordata.

ARTICOLO 4

Regole del procedimento di mediazione

1. Appena possibile dopo la sua designazione, il mediatore esamina con le parti della controversia, di persona, telefonicamente o tramite qualsiasi altro mezzo di comunicazione:
 - a) lo svolgimento della mediazione, in particolare le questioni procedurali in sospeso, come le lingue da utilizzare e il luogo degli incontri di mediazione;
 - b) un calendario provvisorio per lo svolgimento della mediazione;
 - c) qualsiasi obbligo giuridico di dichiarazione che possa essere pertinente per lo svolgimento della mediazione;
 - d) l'eventuale volontà delle parti della controversia di decidere per iscritto di non avviare o non proseguire eventuali altri procedimenti di risoluzione delle controversie relativi alle dispute o alle controversie oggetto della mediazione mentre quest'ultima è in corso;
 - e) la necessità di prevedere modalità particolari per l'approvazione di un accordo di risoluzione della controversia; e
 - f) le disposizioni finanziarie, quali il calcolo e il pagamento degli onorari e delle spese del mediatore conformemente all'articolo 8 (Costi) del presente allegato.

2. Il mediatore può decidere il modo più adatto per fare chiarezza sulla misura in questione. Il mediatore può, in particolare, organizzare riunioni tra le parti della controversia, consultare le parti della controversia congiuntamente o separatamente, chiedere l'assistenza o la consulenza degli esperti e delle parti interessate pertinenti e fornire ogni ulteriore sostegno di cui le parti della controversia facciano richiesta. Prima di chiedere l'assistenza o la consulenza degli esperti e delle parti interessate pertinenti, il mediatore consulta tuttavia le parti della controversia.
3. Il mediatore può fornire pareri e sottoporre una soluzione all'esame delle parti della controversia, le quali possono accogliere o respingere la soluzione proposta o concordare una diversa soluzione. La consulenza o le osservazioni del mediatore non riguardano tuttavia la compatibilità della misura contestata con il presente accordo.
4. Il procedimento si svolge nel territorio della Parte interessata o, previo comune accordo, in qualsiasi altro luogo o tramite qualsiasi altro mezzo.
5. Fatto salvo il paragrafo 1, lettera b), le parti della controversia si adoperano per pervenire a una soluzione concordata entro 60 giorni dalla nomina del mediatore. In attesa di un accordo definitivo le parti della controversia possono prendere in considerazione soluzioni provvisorie.
6. Quando interviene in qualità di parte di un procedimento di mediazione, l'Unione, uno Stato membro dell'Unione o il Vietnam possono mettere a disposizione del pubblico le soluzioni concordate, fatta salva l'espunzione di informazioni designate come riservate o protette.

7. Il procedimento si conclude con:

- a) l'adozione, ad opera delle parti della controversia, di una soluzione concordata, alla data di tale adozione;
- b) una dichiarazione scritta con la quale il mediatore, dopo aver consultato le parti della controversia, comunica che ulteriori sforzi di mediazione sarebbero vani; o
- c) un avviso scritto di una delle parti della controversia.

SEZIONE B

ATTUAZIONE

ARTICOLO 5

Attuazione di una soluzione concordata

1. Quando è stata concordata una soluzione, ciascuna parte della controversia si adopera per adottare le misure necessarie per attuarla secondo il calendario concordato.
2. La parte della controversia che attua la soluzione informa per iscritto l'altra parte della controversia di ogni iniziativa o misura adottata per attuare la soluzione concordata.

3. Su richiesta delle parti della controversia, il mediatore trasmette loro un progetto di relazione scritta dei fatti, che fornisce una sintesi:
 - a) della misura contestata oggetto del procedimento;
 - b) delle procedure applicate; e
 - c) dell'eventuale soluzione concordata cui si è giunti al termine di tale procedimento, comprese eventuali soluzioni provvisorie.

4. Il mediatore concede alle parti della controversia 15 giorni lavorativi per formulare osservazioni sul progetto di relazione dei fatti. Una volta esaminate le osservazioni trasmesse dalla parti della controversia entro il suddetto termine, il mediatore presenta per iscritto alle parti della controversia una relazione finale dei fatti entro 15 giorni lavorativi. Detta relazione non contiene alcuna interpretazione del presente accordo.

SEZIONE C

DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 6

Rapporto con la procedura di risoluzione delle controversie

1. La procedura prevista dal presente meccanismo di mediazione non è destinata a servire da base per i procedimenti di risoluzione delle controversie previsti dal presente accordo o da qualsiasi altro accordo. In tali procedimenti di risoluzione delle controversie, le parti della controversia non adducono o presentano come prove, né un organo giudicante prende in considerazione:
 - a) le posizioni assunte da una delle parti della controversia nel corso del procedimento di mediazione;
 - b) la volontà manifestata da una delle parti della controversia di accettare una soluzione in rapporto alla misura oggetto della mediazione; o
 - c) le proposte o i pareri formulati dal mediatore.

2. Fatto salvo qualsiasi accordo raggiunto a norma dell'articolo 4 (Regole del procedimento di mediazione), paragrafo 1, lettera d), del presente allegato, il meccanismo di mediazione fa salvi i diritti e gli obblighi delle Parti e delle parti della controversia a norma del capo 3 (Risoluzione delle controversie).

3. Salvo diversa decisione delle parti della controversia e fatte salve le disposizioni dell'articolo 4 (Regole del procedimento di mediazione), paragrafo 6, del presente allegato, tutte le fasi del procedimento, inclusi i pareri o la soluzione proposta, sono riservate. Le parti della controversia possono comunque rendere pubblico il fatto che è in corso una mediazione.

ARTICOLO 7

Termini

I termini di cui al presente allegato possono essere modificati previo accordo tra le parti della controversia.

ARTICOLO 8

Costi

1. Ciascuna parte della controversia sostiene le proprie spese derivanti dalla partecipazione al procedimento di mediazione.
2. Le parti della controversia partecipano in egual misura alle spese organizzative, compresi il compenso e le spese del mediatore. Il compenso del mediatore è conforme a quanto previsto per i membri del tribunale a norma dell'articolo 3.38 (Tribunale), paragrafo 16.

**CODICE DI CONDOTTA PER I MEMBRI DEL TRIBUNALE,
I MEMBRI DEL TRIBUNALE D'APPELLO E I MEDIATORI**

ARTICOLO 1

Definizioni

Ai fini del presente codice di condotta si intende per:

- a) "membro", un membro del tribunale o del tribunale d'appello costituiti a norma della sezione B (Risoluzione delle controversie tra gli investitori e le Parti);
- b) "mediatore", una persona che conduce un procedimento di mediazione conformemente all'articolo 3.31 (Mediazione) e all'allegato 10 (Meccanismo di mediazione per le controversie tra gli investitori e le Parti);
- c) "candidato", una persona proposta per la nomina al ruolo di membro del tribunale o del tribunale d'appello;
- d) "assistente", una persona che, su mandato di un membro, assiste il membro nelle sue ricerche o lo sostiene nelle sue funzioni;

- e) "personale", in relazione a un membro, le persone poste sotto la sua direzione e il suo controllo, eccetto gli assistenti.

ARTICOLO 2

Responsabilità nel procedimento

I candidati e i membri sono tenuti a evitare qualsiasi irregolarità e sospetto di irregolarità, a essere indipendenti e imparziali e ad evitare i conflitti d'interesse diretti e indiretti.

ARTICOLO 3

Obbligo di dichiarazione

1. Prima della nomina, i candidati dichiarano alle Parti l'esistenza di interessi, relazioni o fatti, passati o presenti, che potrebbero influire sulla loro indipendenza o sulla loro imparzialità o dare ragionevolmente adito a sospetti di irregolarità o di parzialità. A tale scopo il candidato compie ogni ragionevole sforzo per venire a conoscenza dell'esistenza di tali interessi, relazioni o fatti.
2. I membri comunicano per iscritto alle parti della controversia le questioni relative a violazioni effettive o potenziali del presente codice di condotta.

3. I membri continuano in qualsiasi momento a compiere ogni sforzo per venire a conoscenza degli interessi, delle relazioni o dei fatti di cui al paragrafo 1. I membri dichiarano tali interessi, relazioni o fatti alle parti della controversia¹.

ARTICOLO 4

Doveri dei membri

1. I membri esercitano interamente e sollecitamente le proprie funzioni, con equità e diligenza, nel corso dell'intero procedimento.
2. I membri esaminano soltanto le questioni sollevate nell'ambito del procedimento e necessarie per pervenire a un lodo e non delegano ad altri tale dovere.
3. I membri prendono tutti i provvedimenti adeguati per garantire che i loro assistenti e il loro personale siano a conoscenza delle disposizioni di cui agli articoli 2, 3, 5 e 7 del presente codice di condotta e le rispettino.
4. I membri non possono discutere un aspetto della questione oggetto del procedimento con una o con tutte le parti della controversia in assenza degli altri membri della divisione del tribunale o del tribunale d'appello.

¹ Si precisa che questo obbligo non si applica alle informazioni che sono già di pubblico dominio o erano note, o avrebbero dovuto ragionevolmente essere note, a tutte le parti della controversia.

ARTICOLO 5

Indipendenza e imparzialità dei membri

1. I membri sono indipendenti e imparziali ed evitano di dare adito a sospetti di parzialità o irregolarità, e non sono influenzati da interessi personali, da pressioni esterne, da considerazioni di ordine politico, dall'opinione pubblica, dal timore di critiche o dalla lealtà verso una Parte o una parte della controversia.
2. I membri non contraggono, direttamente o indirettamente, obblighi né accettano vantaggi che possano in qualunque modo ostacolare o apparire d'ostacolo al corretto adempimento delle loro funzioni.
3. I membri non si servono della loro posizione di membro per interessi personali o privati ed evitano qualsiasi atto che possa dare l'impressione che altre persone si trovino in una posizione tale da poterli influenzare.
4. I membri non consentono che il loro comportamento o il loro giudizio siano influenzati da relazioni o responsabilità di ordine finanziario, commerciale, professionale, familiare o sociale.
5. I membri evitano di allacciare relazioni o di acquisire interessi finanziari che potrebbero influire sulla loro imparzialità o dare ragionevolmente adito a sospetti di irregolarità o di parzialità¹.

¹ Si precisa che il fatto che un membro percepisca un reddito da un governo o abbia legami familiari con una persona che percepisce un reddito da un governo non è ritenuto di per sé incompatibile con i paragrafi 2 e 5.

ARTICOLO 6

Obblighi degli ex membri

1. Tutti gli ex membri evitano qualsiasi atto che possa dare adito al sospetto che essi siano stati parziali nell'esercizio delle proprie funzioni o che abbiano tratto vantaggio dalle decisioni o dalle sentenze del tribunale o del tribunale d'appello.
2. Fatti salvi l'articolo 3.38 (Tribunale), paragrafo 5, e l'articolo 3.39 (Tribunale d'appello), paragrafo 9, i membri si impegnano a non intervenire, dopo la fine del loro mandato:
 - a) in controversie in materia di investimenti che erano pendenti dinanzi al tribunale o al tribunale d'appello prima della fine del loro mandato;
 - b) in controversie in materia di investimenti di cui si sono occupati in qualità di membri del tribunale o del tribunale d'appello e in altre controversie che abbiano in comune questioni di fatto con tali controversie o derivino dai medesimi eventi e dalle stesse circostanze.
3. I membri si impegnano a non intervenire, per un periodo di tre anni dopo la fine del loro mandato, in controversie in materia di investimenti dinanzi al tribunale o al tribunale d'appello in qualità di rappresentanti di una delle parti della controversia.

4. Il presidente del tribunale o del tribunale d'appello, qualora sia informato o venga comunque a conoscenza di una condotta presumibilmente incompatibile con gli obblighi di cui ai paragrafi da 1 a 3, da parte di un ex membro, rispettivamente, del tribunale o del tribunale d'appello, esamina la questione, dà all'ex membro la possibilità di essere sentito e, previo esame della questione, ne informa:
- a) l'ordine professionale o altra istituzione simile cui l'ex membro è iscritto;
 - b) le Parti; e
 - c) il presidente di qualunque altro tribunale o tribunale d'appello pertinente in materia di investimenti in vista dell'avvio delle misure del caso.

Il presidente del tribunale o del tribunale d'appello rende pubblica la sua decisione di intraprendere le azioni di cui alle lettere da a) a c), unitamente alle motivazioni che la giustificano.

ARTICOLO 7

Riservatezza

1. I membri e gli ex membri non divulgano né si avvalgono, in alcun momento, di informazioni non pubbliche relative a procedimenti o acquisite nel corso di procedimenti, eccetto ai fini dei procedimenti stessi, e in nessun caso divulgano o si avvalgono di tali informazioni a proprio vantaggio o a vantaggio di altri o per nuocere agli interessi di altri.

2. I membri non divulgano, né integralmente né in parte, una decisione o una sentenza prima della sua pubblicazione, conformemente alle norme di trasparenza di cui all'articolo 3.36 (Trasparenza del procedimento).
3. I membri e gli ex membri non divulgano in alcun momento le discussioni del tribunale o del tribunale d'appello o le opinioni di un membro, quali che esse siano.

ARTICOLO 8

Spese

Ciascun membro tiene un registro e presenta un resoconto finale del tempo dedicato al procedimento e delle spese sostenute.

ARTICOLO 9

Mediatori

Le norme stabilite nel presente codice di condotta, applicabili ai membri o agli ex membri, si applicano, *mutatis mutandis*, ai mediatori.

ARTICOLO 10

Collegio consultivo

1. Per garantire la corretta applicazione del presente codice di condotta, dell'articolo 3.40 (Norme etiche) e, laddove ciò sia previsto, per lo svolgimento di qualsiasi altro compito, il presidente del tribunale e il presidente del tribunale d'appello sono assistiti da un collegio consultivo.
2. Il collegio consultivo è composto dai rispettivi vicepresidenti e dai due membri più anziani del tribunale o del tribunale d'appello.

PROCEDIMENTI PARALLELI

1. In deroga all'articolo 3.34 (Altre domande), paragrafo 1, un investitore della Parte UE non presenta al tribunale a norma del capo 3 (Risoluzione delle controversie), sezione B (Risoluzione delle controversie tra gli investitori e le Parti), una domanda in cui si adduce la violazione, ad opera del Vietnam, di una disposizione di cui all'articolo 2.1 (Ambito di applicazione) qualora tale investitore abbia presentato, in un procedimento dinanzi a un tribunale ordinario o amministrativo del Vietnam o nell'ambito di un arbitrato internazionale¹, una domanda in cui si adduce una violazione della medesima disposizione di cui all'articolo 2.1 (Ambito di applicazione).

¹ Il fatto che un investitore abbia presentato, in un procedimento dinanzi a un tribunale ordinario o amministrativo del Vietnam o nell'ambito di un arbitrato internazionale, in relazione a uno dei suoi investimenti, una domanda in cui si adduce la violazione, ad opera del Vietnam, di una disposizione del capo 2, non osta a che il medesimo investitore presenti al tribunale una domanda in cui si adduce una violazione delle stesse disposizioni a norma del capo 3 (Risoluzione delle controversie), sezione B (Risoluzione delle controversie tra gli investitori e le Parti), per quanto riguarda gli altri suoi investimenti, qualora si presuma che tali altri investimenti siano interessati dalla stessa misura.

2. In deroga all'articolo 3.34 (Altre domande), paragrafi 2 e 3, qualora il Vietnam sia il convenuto, un investitore della Parte UE non presenta al tribunale a norma del capo 3 (Risoluzione delle controversie), sezione B (Risoluzione delle controversie tra gli investitori e le Parti), una domanda in cui si adduce che una misura è incompatibile con le disposizioni del capo 2 se un'altra persona che, direttamente o indirettamente, controlla l'investitore o è direttamente o indirettamente controllata da quest'ultimo (di seguito "persona collegata") ha presentato al tribunale o a qualsiasi altro organo giurisdizionale interno o internazionale una domanda in cui si adduce una violazione delle stesse disposizioni, in relazione allo stesso investimento, e:
 - a) la domanda di tale persona collegata è stata oggetto di una sentenza, di un lodo, di una decisione o di un'altra soluzione; o
 - b) la domanda di tale persona collegata è pendente e tale persona non l'ha ritirata.
3. Le domande che non rientrano nell'ambito di applicazione del paragrafo 1 o 2 del presente allegato sono soggette alla disciplina dell'articolo 3.34 (Altre domande).

PROCEDURE DI LAVORO DEL TRIBUNALE D'APPELLO

1. Le procedure di lavoro del tribunale d'appello istituito conformemente all'articolo 3.29 (Tribunale d'appello), paragrafo 10, prevedono, tra l'altro:
 - a) disposizioni pratiche riguardanti le discussioni delle divisioni del tribunale d'appello e la comunicazione tra i membri di tale tribunale;
 - b) disposizioni riguardanti la notifica dei documenti e dei documenti giustificativi, comprese le norme per la correzione degli errori materiali in tali documenti;
 - c) aspetti procedurali riguardanti la sospensione temporanea del procedimento in caso di decesso, dimissioni, incapacità o destituzione di un membro del tribunale d'appello da una divisione o dal tribunale d'appello;
 - d) disposizioni riguardanti la rettifica di errori materiali nelle decisioni delle divisioni del tribunale d'appello;
 - e) disposizioni riguardanti la riunione di due o più impugnazioni relative alla stessa sentenza provvisoria; e

- f) disposizioni riguardanti la lingua della procedura d'appello che, in linea di principio, si svolge nella stessa lingua del procedimento dinanzi al tribunale che ha pronunciato la sentenza provvisoria oggetto dell'impugnazione.
2. Le procedure di lavoro possono comprendere anche principi guida per quanto riguarda i seguenti aspetti, che possono essere successivamente oggetto di ordinanze procedurali delle divisioni del tribunale d'appello:
- a) calendari indicativi e la programmazione delle comunicazioni alle divisioni del tribunale d'appello e delle udienze di tali divisioni;
 - b) aspetti logistici relativi allo svolgimento del procedimento, quali le sedi delle discussioni e delle udienze delle divisioni del tribunale d'appello e le modalità di rappresentanza delle parti della controversia; e
 - c) consultazioni preliminari sulla procedura ed eventuali riunioni pre-udienza tra una divisione e le parti della controversia.
-